

UN SOSTEGNO A NORMA DI LEGGE:

è entrata in vigore la nuova legge che istituisce l'amministratore di sostegno



D'ora in avanti l'amministratore non sarà più solo quello di condominio: dopo un lungo iter legislativo è stato, infatti, finalmente approvato dal Parlamento il testo di legge sul cosiddetto "amministratore di sostegno" (Legge 9 gennaio 2004, n. 6).

Se ne parlava da almeno 15 anni, ma questa legge, approvata in extremis dal Parlamento a conclusione del 2003, anno delle persone con disabilità, ha finalmente introdotto alcune importanti novità nel mondo della tutela delle stesse, accogliendo, peraltro, numerose istanze - provenienti proprio dagli operatori del settore - in materia di protezione, tutela e cura di tali persone. In base alla nuova legge 6/2004 vengono in parte modificate le vecchie norme del codice civile che disciplinavano la materia della tutela degli incapaci, a cui si affiancano ora nuove norme che introducono nel nostro ordinamento una figura finora sconosciuta, quella dell'amministratore di sostegno.

Il vecchio impianto normativo, che si intitolava "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione", viene ora a far parte di una disciplina più generale, che porta un nuovo titolo ("Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia") anche in segno della diversa impostazione che dovrebbe assumere l'approccio con le problematiche legate al futuro - economico, sociale, legale, ma anche di vera e propria cura - delle persone che hanno una ridotta autonomia. La finalità di questa piccola rivoluzione è quella di ridurre al minimo i casi di ricorso alle "vecchie" figure dell'interdizione e all'inabilitazione - istituite per curare principalmente interessi di ordine strettamente patrimoniale - per fare spazio a forme più flessibili di "tutela". In pratica, mentre prima il tutore e il curatore venivano nominati principalmente per evitare che la persona incapace non destinasse bene il patrimonio di cui era investita, ora la "tutela" si fa più ampia e tagliata "su misura" per il singolo caso concreto.



1. UN PASSO INDIETRO: IL PANORAMA PRIMA DELLA NUOVA DISCIPLINA

Fino ad oggi la materia era disciplinata dal codice civile che prevedeva - e tuttora continua a prevedere - sostanzialmente due figure da affiancare alle persone incapaci: il tutore (in caso di interdizione) e il curatore (in caso di inabilitazione).

L'interdizione, e la conseguente nomina del tutore, avviene quando un soggetto si trova affetto da abituale (cioè duratura) infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi. L'infermità (che deve consistere in una vera e propria alterazione delle facoltà mentali, non bastando un difetto di cultura o di esperienza) è accertata in un giudizio che si

svolge davanti al Tribunale, promosso su ricorso del coniuge, dei parenti del soggetto o anche del Pubblico Ministero. Il giudice, svolti tutti gli accertamenti necessari, esaminato il soggetto (detto "interdicendo") ed i parenti, se lo ritiene ne dichiara l'interdizione e nomina un tutore, determinando per l'interdetto l'incapacità totale di porre in essere negozi (principalmente contratti) di tipo patrimoniale e atti familiari (matrimonio, testamento, donazione).

Una volta nominato, il tutore compie da solo, in rappresentanza dell'interdetto, tutti gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio del soggetto e quelli necessari per il mantenimento dello stesso; per altri atti (eccedenti l'ordinaria amministrazione o atti di disposizione) deve invece chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alcuni casi, anche del Tribunale.

L'inabilitazione, invece, è una situazione giuridica (sempre dichiarata a seguito di un procedimento giudiziario) conseguente a particolari condizioni psico-fisiche (infermità di mente abituale ma non grave, prodigalità, abuso di sostanze stupefacenti o di alcool, sordomutismo, cecità dalla nascita), che pongono il soggetto in condizione di parziale incapacità.

Per l'inabilitato, che può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, è prevista la nomina del curatore, che lo "assiste" (e non lo "rappresenta", come nell'interdizione) per alcune tipologie di atti (sostanzialmente di disposizione del patrimonio). Va inoltre detto che la nuova disciplina ha introdotto alcuni elementi di novità anche per quanto riguarda la tutela e la curatela, prevedendo che la sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o anche provvedimenti successivi, possano stabilire di escludere taluni atti dalla necessaria assistenza o rappresentanza di tutore e curatore. L'interdizione e l'inabilitazione non sono comunque istituti di natura punitiva, ma di protezione degli incapaci; inoltre, una volta dichiarate, fanno sì che eventuali atti posti in essere dall'incapace (es. acquisti incauti...) possano essere annullati, evitando così ricadute negative sul patrimonio del soggetto.

2. CHI PUÒ AVERE UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La nuova legge ha dunque introdotto una terza figura (accanto a quella del tutore e del curatore, queste ultime rimaste pressoché identiche): l'amministratore di sostegno.

Il "beneficiario dell'amministrazione di sostegno" può essere qualunque soggetto che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi. In questo caso tale soggetto può ora essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo dove questi ha la residenza o il domicilio. La categoria dei soggetti che possono beneficiare dell'amministratore di sostegno è quindi più ampia di quella riferita all'interdizione e inabilitazione, perché la definizione è più generica; per la nomina dell'amministratore è comunque previsto un procedimento giudiziario davanti al giudice tutelare che comprende anche un accertamento sanitario sullo stato della persona, onde valutarne la reale impossibilità di provvedere alla cura dei propri interessi.

3. IL PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno è nominato con decreto dal giudice tutelare. Tale previsione è più favorevole in quanto i giudici tutelari sono giudici maggiormente distribuiti sul territorio (si trovano in ognuna delle vecchie Preture, ora Tribunali) e quindi più vicini agli interessati; si occupano di affiancare le tutele, dando direttive circa l'amministrazione dei beni e l'educazione (in caso di minori) del soggetto tutelato, con ampi poteri compreso quello di ottenere l'assistenza degli organi di polizia e della pubblica autorità in generale.

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno si promuove con un ricorso al giudice tutelare da parte dello stesso soggetto beneficiario (ad esempio nel caso di un'incapacità che si presume possa sopraggiungere successivamente), ovvero da

parte di alcune figure, tra cui principalmente il coniuge, i parenti e gli affini. Inoltre, la nuova legge stabilisce che gli operatori dei servizi che si prendono cura di una persona impossibilitata a curare i propri interessi, devono promuovere detto ricorso, o segnalare il caso al Pubblico Ministero, per l'avvio della procedura dell'amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare valuta la domanda, sente personalmente l'interessato, recandosi, ove occorra, nel luogo dove questa si trova, nonché l'eventuale coniuge del soggetto (o la persona stabilmente convivente), i parenti ed affini (entro il quarto e secondo grado).

Quindi, se l'iter è ritenuto concluso positivamente, il giudice tutelare emette un decreto di nomina in cui indica l'amministratore di sostegno, la durata dell'incarico, l'oggetto e gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e, tra l'altro, i limiti, anche periodici, di spesa sostenibile dall'amministratore nell'interesse del beneficiario, tenuto conto dei dei bisogni e delle richieste di questo.

L'indicazione nel decreto di nomina dei limiti periodici di spesa sostenibile dall'amministratore dovrebbe risolvere uno degli elementi di appesantimento burocratico che attualmente affligge i tutori, che non possono spendere (se non con autorizzazione del Tribunale e con obbligo di reimpiego) le somme che vengono versate all'interdetto in unica soluzione per più mensilità arretrate (tipico il caso delle pensioni di invalidità o delle indennità di accompagnamento) e che servono da mezzo di mantenimento dell'interessato.

Finora, infatti, erano considerate patrimonio (in quanto cumulate) e come tali non liberamente spendibili, anche se per i bisogni del soggetto. Infine, il decreto del giudice tutelare stabilisce la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferirgli le condizioni di vita personale e sociale dell'assistito. La nuova disciplina presenta anche una certa flessibilità, in quanto il giudice, se lo ritiene opportuno, può revocare l'amministrazione di sostegno e procedere all'interdizione o all'inabilitazione o viceversa.

4. CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Anche qui la nuova norma introduce alcune importanti novità. Infatti, diversamente da quanto avveniva spesso in passato per le tutele, è fatto divieto agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura o hanno in carico l'interessato di ricoprire l'ufficio di amministratori di sostegno. Ciò consentirà di evitare che gli assistenti sociali finiscano per avere in carico moltissime tutele, ed inoltre cercherà di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura del soggetto e chi invece deve vigilare sul regolare esercizio della tutela. Possono invece essere nominati amministratori i parenti, il coniuge (o la persona stabilmente convivente con l'interessato, elemento, questo, di novità), nonché altre persone ritenute idonee dal giudice tutelare. Inoltre – anche qui una piccola rivoluzione – è previsto che possano essere nominati amministratori anche i legali rappresentanti delle fondazioni e associazioni, con o senza personalità giuridica (tra cui anche le associazioni di volontariato). Detti enti possono anche delegare con un atto depositato presso il giudice tutelare un soggetto idoneo alla nomina ad amministratore di sostegno. L'ufficio di amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovato; se si tratta di un parente o del coniuge (o della persona stabilmente convivente) l'ufficio dura a tempo indeterminato, salvo espressa rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato. Inoltre, all'ufficio di amministratore di sostegno si applicano le norme previste per tutori e curatori, tra cui quelle in materia di incapacità, finché dura l'ufficio, a ricevere per testamento o donazione beni del beneficiario. E' inoltre possibile chiedere l'estensione all'amministratore di sostegno di altre norme tipiche del tutore e del curatore, tra cui alcune in materia testamentaria (ad es. il fedecommesso testamentario, che prevede la possibilità per i genitori di nominare erede l'incapace con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni, anche comprendenti la legittima, a favore della persona o degli enti che sotto la vigilanza del tutore si sono presi cura dell'interdetto medesimo).




5. CHE COSA SIGNIFICA AVERE UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non perde del tutto la propria capacità di agire, considerato che può continuare a fare da solo tutto ciò che non è riservato dal giudice (nel decreto di nomina) all'amministratore. Vengono quindi istituite tre categorie di atti: quelli che il beneficiario può compiere da solo, quelli nei quali interviene anche l'amministratore (ad es. acquisto di beni mobili, stipula di locazioni inferiori a nove anni), e quelli che il soggetto può compiere con l'assistenza dell'amministratore e l'autorizzazione del giudice tutelare. Comunque, è stabilito che il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti "necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (come ad es. piccoli acquisti). In ogni caso, l'amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, deve tenere conto "dei bisogni o delle aspirazioni del beneficiario" e, in caso di contrasto, deve informare il giudice tutelare che

decide nel merito. Per quanto riguarda gli atti che il beneficiario non può compiere da solo, qualora venissero compiuti in violazione di quanto stabilito dalla legge o dal decreto di nomina, questi possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento, su istanza del beneficiario o dell'amministratore.

6. IL REGISTRO DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

La nuova legge ha istituito presso il giudice tutelare anche un registro delle amministrazioni di sostegno - per rendere pubblica l'effettiva capacità dei soggetti di compiere atti giuridici - dove vengono annotati immediatamente i decreti di nomina degli amministratori con i dati personali relativi agli stessi ed ai beneficiari, e dove viene registrato l'elenco (contenuto nel decreto) degli atti che il beneficiario può o non può compiere, da solo ovvero con l'assistenza dell'amministratore.



Francesca Greguolo

È un "adozione del cuore"

3 domande ad Aldina sull'Amministratore di Sostegno



Che cosa pensi della nuova legge?

Ritengo sia una legge necessaria che aiuta a risolvere situazioni molto diverse e offre una alternativa rispetto alla tutela della persona diversa rispetto a quella dell'interdizione, processo che risulta essere molto "duro" sia per i genitori che la propongono che per la persona. Penso che la legge sull'amministratore di sostegno sia più rispettosa per la persona.

Che cosa possono fare i genitori di una persona disabile?

Prima di tutto dovrebbero conoscere bene questa legge cercando di approfondire se questa legge può rispondere meglio alle loro aspettative in termini di tutela. In questi anni sono tanti i genitori che ho incontrato e che erano tutti molto preoccupati per il futuro dei loro figli e per il "dopo di noi", spero che questa legge contribuisca a renderli più tranquilli rispetto al futuro. Per quanto possibile, noi siamo qui e cercheremo di aiutarli.

Trovare un amministratore di sostegno non è facile, che cosa suggeriresti in base alla tua esperienza?

Mi pare che si apra una grande possibilità per chi vuole veramente impegnarsi nel servizio alla persona: alcuni nostri amici volontari si sono già impegnati e la loro disponibilità solleva i genitori da tante preoccupazioni, penso in modo particolare a famiglie sole che non hanno altri parenti che si possono occupare dei loro figli. Per i volontari è come realizzare l'adozione del cuore che cerchiamo sempre di suggerire e stimolare. Mi sembra che questa legge permetta di proteggere le persone senza doverle limitare o sottoporre a tante visite medico-legali spesso inutili e molto avvilenti dal lato umano.